

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI ORMEA Per gli anni 2011 – 2012 - 2013

CONTRATTO DECENTRATO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI ORMEA Per gli anni 2011-2012-2013

Il giorno cinque del mese marzo duemilaquattordici alle ore 10,00 presso il comune di Ormea, le parti:

a) Delegazione di parte pubblica costituita ai sensi dell'art.4 – comma 3° del Contratto Collettivo Nazionale 1994/1997, composta ai sensi dell'art.45, comma 8 del D.Lgs. n.29/1993, secondo i dettami dell'art.10, come individuata con deliberazione della Giunta Comunale n. 131 in data 2 agosto 2010, esecutiva ai sensi di legge nelle persone di:

-RICCI Cinzia – Segretario Comunale –

-BELLI Graziella – Responsabile del Servizio Amministrativo – contabile

Autorizzate alla sottoscrizione del presente contratto con deliberazione della G.C. n.131 in data 25-10-2013, esecutiva ai sensi di legge

E

b) la delegazione sindacale, secondo quanto previsto dal già enunciato art. 10 del Contratto Collettivo Nazionale, composta da :

- INFANTE Ivan rappresentante C.G.I.L.

- GIORDANENGO Silvio rappresentante C.I.S.L.

anche delegato alla sottoscrizione del contratto definitivo dalla R.S.U. LANFRANCO Rosella , assente, come da nota prot.n.2014/A/00000730 del 14-2-2014 che viene allegata al presente provvedimento unitamente alla comunicazione della CISL FP CUNEO prot. n.2014/A/0000817 in data 20-2-2014

Le parti come sopra rappresentate concordano sulle materie trattate e di seguito risultanti redigendo il seguente contratto già approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. n.131 in data 25-10-2013, esecutiva ai sensi di legge



Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente del Comune di Ormea.
2. Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per gli anni 2011 - 2012 in applicazione del disposto dell'art.5, comma 1 del C.C.N.L. 1.4.1999, come sostituito dall'art.4 del C.C.N.L. del 22-1-2004. Le altre materie demandate alla contrattazione collettiva saranno oggetto di un successivo contratto.
3. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs.n.165 del 2001.

Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2013 per la parte economica, fatto salvo gli indirizzi di miglior favore previsti dal CCNL.
2. Gli effetti del presente contratto decentrato integrativo decorrono dal giorno successivo alla data della sottoscrizione.
3. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo decentrato integrativo.
4. Per ciò che attiene la costituzione del fondo del salario accessorio le parti convengono di incontrarsi almeno una volta l'anno nel primo trimestre, fatto salvo la possibilità di calendarizzare ulteriori incontri laddove una delle parti ritenga ce ne sia la necessità.
5. Per il fondo dello straordinario fatti salvi i vincoli del Contratto Nazionale di Comparto, le parti si incontrano almeno una volta l'anno nell'ultimo trimestre per valutarne l'utilizzo.

Art. 3 Interpretazione autentica delle clausole controverse

Dato atto che:

1 - "Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.


Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate." (art.40, comma 3 del Dlgs 165/01);

2- Le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di C.C.N.L. vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da quest'ultime"

Nel caso che insorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

Art. 4 Conferma sistema relazioni sindacali CCNL 1-4-99

1. Il tempo impegnato dalla RSU in trattative, esami, consultazioni, confronti all'interno dell'orario di servizio, deve essere considerato come servizio effettivamente prestato.
2. L'ente ai sensi dell'art. 7 del CCNL 1998/2001, provvederà a dare preventiva e comunque, qualora non possibile, tempestiva informazione su tutte le materie e gli atti riguardanti il personale e le materie oggetto di contrattazione e concertazione, in particolare modo in casi di esternalizzazioni, di appalti, di utilizzo di lavori atipici e per il ricorso a consulenze esterne.
3. I rappresentanti Sindacali hanno diritto a disporre di una sede presso l'Ente e di uno spazio appositamente dedicato alla pubblicazione di informazione ai dipendenti, secondo le modalità previste dal CCNL quadro 7 agosto 1998.



4. Nel caso in cui l'Amministrazione disponga di un sito internet sullo stesso verrà attivata una sezione per i diritti e le libertà sindacali in cui verranno inseriti tutti gli accordi decentrati d'Ente e tutti i documenti di interesse sindacale, dotazioni organiche, regolamenti ecc...
5. In caso di sciopero previsto per l'intera giornata o ad ore, la trattenuta sarà pari alle ore che effettivamente il dipendente avrebbe dovuto prestare nella giornata stessa.
6. L'Amministrazione metterà a disposizione un indirizzo di posta elettronica che le OO.SS. e la RSU potranno utilizzare per ricevere i comunicati sindacali e per inviarli ai lavoratori dell'Ente.
7. Tutte le norme in materia di esercizio delle attività sindacali, non disapplicate dal CCNL, continuano ad operare.
8. Le assemblee retribuite, debitamente comunicate e certificate, possono essere svolte anche al di fuori del normale orario di lavoro. Coloro che partecipano alle assemblee fuori del proprio orario di lavoro recupereranno individualmente le ore entro il mese successivo.
9. Il presente accordo verrà distribuito gratuitamente a tutti i dipendenti a cura dell'Ente.

Art. 5 Procedure

1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal Revisore dei conti. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tale organismo. In caso di rilievi da parte del Revisore, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.

2. Il presente contratto decentrato conserva la propria efficacia fino alla stipulazione, del successivo contratto collettivo decentrato integrativo.

3. L'ente è tenuto a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri.

Art. 6 Posizioni organizzative apicali

I responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli art. 8 comma 1 lett. a) e seguenti del CCNL del 31.3.1999.

La struttura organizzativa dell'Ente è ripartita nel periodo 1-1-2011 / 26-6-2012 in:

-Servizio Amministrativo – Contabile

-Servizio Tecnico

-Servizio Polizia Locale

e a decorrere dal 26-6-2012 in:

-Servizio Amministrativo – Contabile

-Servizio Tecnico Manutentivo

-Servizio Tecnico Urbanistico

-Servizio Polizia Locale

e a decorrere dal 1-11-2013 in

-Servizio Amministrativo – Contabile

-Servizio Tecnico

-Servizio Polizia Locale

L'indennità di posizione spettante e l'indennità di risultato sono finanziate nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili.

Per quanto riguarda l'indennità di risultato si stabilisce nel 25% della retribuzione di posizione singolarmente attribuita, il limite massimo che verrà erogato proporzionalmente ai risultati conseguiti ai responsabili di servizio a seguito di valutazione annuale secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei Servizi. La valutazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione da parte dei Responsabili dei Servizi della documentazione comprovante la realizzazione degli obiettivi che dovrà essere consegnata al nucleo di valutazione entro 60 giorni dalla ultimazione del progetto. L'erogazione delle somme avverrà entro 30 giorni dalla data della valutazione.

**TRATTAMENTO ECONOMICO
ISTITUTI DI CARATTERE GENERALE**





Art.7 Disciplina delle "risorse decentrate"


1. Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) vengono determinate annualmente dall'ente, secondo le modalità definite dall' art. 31 del CCNL 2002/2005 e dell'art. 4 del C.C.N.L. 2004/2005 del 9-5-2006

Art. 8 Incrementi delle risorse decentrate

1. Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2 del CCNL sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.
2. Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo. L'incremento percentuale dello 0,50% è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;
3. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39% , a decorrere dal 31-12-2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art.31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
4. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31-12-2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art.31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza,
5. Gli enti locali, ai sensi del comma 2 dell'art.15 del CCNL del 1-4-1999 in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa possono integrare le risorse economiche di cui al comma 1 dell'art.15 del CCNL del 1-4-1999 sino ad un importo massimo corrispondente al 1,2% su base annua del monte salari 1997, esclusa la dirigenza
6. Gli incrementi indicati nel presente articolo, commi 2-3-4-5 , non trovano applicazione da parte degli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
7. E' confermata per il personale che viene assunto in profili della categoria A o in profili collocati nella categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per effetto della progressione verticale, ivi compreso il personale che ha fruito della progressione economica orizzontale, di cui all'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, l'indennità di euro 64,56 annue lorde, di cui all'art. 4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996.
8. Dalla data di sottoscrizione del CCNL, non trova più applicazione la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 5.10.2001.
9. L' indennità di comparto che ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici mensilità secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
L'indennità di comparto è ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti per il trattamento tabellare.
10. Le quote di indennità di comparto e relative alla P.E.O. prelevate dalle risorse decentrate, sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse (art. 31, comma 2) a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti.
11. Ai sensi dell'art.9, comma 2 bis del D.L. 31-5-2010, n.78, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e sino al 31-12-2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del D.Lgs.165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Art. 9 Progressioni orizzontali

1. Gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni
2. E' disapplicata la disciplina dell'art. 16, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999 (costo medio ponderato per lo sviluppo economico nella progressione economica orizzontale).



3. Ai sensi dell'art., comma 21 del D.L. 78/2010 le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

3. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 non si prevedono progressioni orizzontali.

COMPENSI, INDENNITA' E ALTRI BENEFICI ECONOMICI

Art. 10 Risorse destinate a compensare l'indennità di particolari responsabilità

Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999 può essere determinato, in sede di contrattazione decentrata sino ad un massimo di euro 2.500,00 lordi.

Per l'anno 2011 il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità formalmente assegnate ed effettivamente svolte è determinato in 700,00 annuali per soggetto e considerato che i soggetti aventi i requisiti sono in numero di 3, le risorse destinate a tale indennità ammontano complessivamente a € 2.100,00

Per l'anno 2012 il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità formalmente assegnate ed effettivamente svolte è determinato in 700,00 annuali per soggetto sulla base del periodo di servizio presso l'Ente e considerato che i soggetti aventi i requisiti sono in numero di 2 per tutto l'anno e n. 3 fino alla fine del mese di maggio 2012, le risorse destinate a tale indennità ammontano complessivamente a 1.692,00

Per l'anno 2013 il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità formalmente assegnate ed effettivamente svolte è determinato in 700,00 annuali per soggetto e considerato che i soggetti aventi i requisiti sono in numero di 2, le risorse destinate a tale indennità ammontano complessivamente a € 1.400,00

Per il personale con qualifica di Ufficiale di Stato civile e Anagrafe il compenso di cui all'art.17 comma 2, modificato ed integrato, è determinato per l'anno 2011 - 2012 - 2013 in € 300,00 annuali;

Art. 11 Indennità di rischio

1. La misura della indennità di rischio di cui all'art. 37 del CCNL del 14.9.2000 è quantificata in euro 30,00 mensili lorde, da erogarsi al personale avente diritto per il periodo di lavoro effettivamente prestato.
2. Per l'anno 2011 viene quantificata in € 321,93, per l'anno 2012 viene quantificato € 316,15 e per l'anno 2013 viene quantificato in presunti € 360,00 e verrà rideterminato in sede di conteggio annuale

Art.12 Maggiorazione retribuzione oraria per lavoro ordinario festivo, notturno e festivo-notturno

1. Prendere atto che ai sensi dell'art.24 del CCNL del 14-9-2000e s.m.i, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo, in assenza di rotazione per turno, è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.

2. Per l'anno. 2011 viene quantificato in € 731,00, per l'anno 2012 viene quantificato in € 752,96, per l'anno 2013 viene quantificato in € 750,00 e verrà rideterminato a consuntivo sulla base dell'effettiva presenza in servizio.

Art. 13 Maneggio Valori

1. Si riconosce tale indennità nei limiti fissati dal contratto di indennità giornaliera (da 0,52 a 1,55 euro al giorno) quando l'importo di denaro maneggiato durante l'anno è pari o superiore a 450 volte la misura stabilita contrattualmente per l'indennità.

2. Le indennità di maneggio valori verranno corrisposte al personale che svolge attività che prevedano il maneggio di denaro. Al suddetto personale verranno erogate le seguenti somme giornaliere:

1. da 0 a 2.500,99 euro non verrà corrisposta nessuna somma;
2. da 2.501,00 a 5.000,99 euro verrà corrisposta la somma di euro 0,52;
3. da 5.001,00 a 7.500,99 euro verrà corrisposta la somma di euro 0,75;
4. da 7.501,00 a 10.000,99 euro verrà corrisposta la somma di euro 1,00;
5. da 10.001,00 a 15.000,99 euro verrà corrisposta la somma di euro 1,25 ;
6. oltre i 15.001,00 euro verrà corrisposta la somma di euro 1,50; per un massimo di 24 giornate lavorative mensili;

3. per l'anno 2011 viene quantificato in € 582,00, per l'anno 2012 in € 590,00 annui e per l'anno 2013 in € 590,00 annui e verrà rideterminato a consuntivo sulla base delle somme effettivamente maneggiate.



Art. 14 Produttività

1. L'attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) ed h) del CCNL 98/01 è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.

2. I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati.

3. La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai competenti dirigenti e/o responsabili nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione adottato inerente il modello di relazioni sindacali previsto secondo il modello allegato sotto la lettera B).

Il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno.

-Per l'anno 2011 il compenso destinato a incentivare la produttività viene quantificato in € 292,03 destinati per il finanziamento dei progetti obiettivo approvati dalla Giunta Comunale per l'anno 2011;

In aggiunta a tale somma si ritiene di destinare all'incentivo per la produttività la somma di € 818,80 derivante da risparmi su fondi trattamento accessorio anni precedenti;

-Per l'anno 2012 il compenso destinato a incentivare la produttività viene quantificato in € 1.435,17 destinati per il finanziamento dei progetti obiettivo approvati dalla Giunta Comunale per l'anno 2012;

-Per l'anno 2013 il compenso destinato a incentivare la produttività viene quantificato in € 3.109,59 destinati per il finanziamento dei progetti obiettivo approvati dalla Giunta Comunale per l'anno 2013;

- Si stabilisce inoltre di destinare l'80% del contributo fisso erogato dall'ISTAT per il Censimento della Popolazione, al netto delle spese effettivamente sostenute dal Comune per l'espletamento del Censimento stesso, al fondo trattamento accessorio da corrispondersi agli appartenenti all'UFFICIO CENSIMENTO del Comune di Ormea che hanno effettivamente svolto le attività relative all'organizzazione del Censimento.
- Analoga destinazione avranno i fondi per l'espletamento di altri Censimenti erogati da ISTAT.

Art.15 – Straordinario e altre voci

Di stabilire che la liquidazione dello straordinario, sulla base delle ore autorizzate e certificate dal Responsabile di ogni Servizio, avverrà trimestralmente.

D stabilire che la liquidazione degli altri istituti di cui al presente contratto avverrà entro il mese di marzo dell'anno successivo alla contrattazione.

IN ALLEGATO:

Tabella costituzione dei fondi

Tabella utilizzo delle risorse

Scheda valutazione produttività individuale



FONDO ANNO 2011
SCHEMA COSTITUTIVA FONDO

FONDO STABILE

- Fondo 2003 (art. 31 c. 1 CCNL 2-1-2004)	euro	12. 221,44	
- Incremento 0,62% Monte salari 2001 (art. 32 c.1)	euro	1.353,39	
- Incremento 0,50%Monte salari 2001 (art. 32 c. 2)	euro	1.091,44	
- Recupero progressioni, RIA e ind. comparto personale cessato, trasferito o verticalizzato	euro	7.665,20	
- incremento 0,5% monte salari 2003 (Art.4 c.1 CCNL 2004/2005)	euro	1.129,44	
-incremento 0,6% monte salari anno 2005 (Art.8 c.2 CCNL 2006/2007)	euro	1.293,37	
Fondo stabile			euro 24.754,28

A dedurre:

indennità di comparto 2011	euro	4.443,36	
progressioni periodo anni 2003 + 2009 + 2010 (le precedenti progressioni sono già state detratte Dal fondo 2003)	euro	15.442,82	
Progressione personale assunto in mobilità	euro	3.435,72	
Totale Fondo Stabile da ripartire	euro	1.432,46	

FONDO DINAMICO

(finalizzato al finanziamento della produttività, di servizi aggiuntivi e di tutte quelle indennità che non hanno carattere di stabilità)			
Incremento 0,096% monte salari 2003 (art.4 c.2 lettera b)	euro	677,66	
Risorse art.14 comma 4	euro	48,63	
Risorse art.15 comma 2 CCNL 1-4-99	euro	2.167,99	
Fino a 1,2% monte salari 1997			

TOTALE FONDO DINAMICO		euro	2.894,28
TOTALE FONDO ANNO 2011		euro	27.648,56
TOTALE FONDO da ripartire		euro	4.326,74

UTILIZZO DEL FONDO

RISORSE STABILI

Progressioni orizzontali	euro	0,00
Indennità di rischio	euro	321,93

RISORSE VARIABILI

Produttività / progetti	euro	292,03
Indennità particolari responsabilità art. 17 lett. f)	euro	
Indennità maneggio valori	euro	582,00
Indennità specifiche responsabilità	euro	300,00
Indennità maggiorazione oraria festiva	euro	730,78

TOTALE euro 4.326,74

Da ripartire in aggiunta a produttività € 818,80 derivante da fondi trattamento accessorio anni precedente

FONDO ANNO 2012
SCHEMA COSTITUTIVA FONDO

FONDO STABILE

- Fondo 2003 (art. 31 c. 1 CCNL 2-1-2004)	euro	12. 221,44	
- Incremento 0,62% Monte salari 2001 (art. 32 c.1)	euro	1.353,39	
- Incremento 0,50%Monte salari 2001 (art. 32 c. 2)	euro	1.091,44	
- Recupero progressioni, RIA e ind. comparto personale cessato, trasferito o verticalizzato incremento 0,5% monte salari 2003 (Art.4 c.1 CCNL 2004/2005)	euro	7.665,20	
-incremento 0,6% monte salari anno 2005 (Art.8 c.2 CCNL 2006/2007)	euro	1.129,44	
	euro	1.293,37	
Fondo stabile			euro 24.754,28
Decurtazione fondo riduzione personale anno 2012 (art.9 C. 2bis L.122/10)			-euro 1.373,86
Totale fondo stabile			euro 23.380,42
A dedurre:			
indennità di comparto 2012	euro	4.161,66	
progressioni periodo anni 2003 + 2009+ 2010 (le precedenti progressioni sono già state detratte Dal fondo 2003)	euro	15.442,82	
Progressione assunto in mobilità (mesi 5)	euro	1.431,55	
Totale Fondo Stabile da ripartire			euro 2.344,39

FONDO DINAMICO

(finalizzato al finanziamento della produttività, di servizi aggiuntivi e di tutte quelle indennità che non hanno carattere di stabilità)

Incremento 0,096% monte salari 2003 (art.4 c.2 lettera b)	euro	677,66	
Risorse art.14 comma 4	euro	48,63	
Risorse art.15 comma 2 CCNL 1-4-99	euro	2.167,99	
Fino a 1,2% monte salari 1997			
TOTALE FONDO DINAMICO	euro	2.894,28	
Decurtazione fondo riduzione personale anno 2012 (art.9 C. 2bis L.122/10)	-	160,63	
TOTALE FONDO DINAMICO			euro 2.733,65

TOTALE FONDO ANNO 2012 (stabile+dinamico) euro 26.114,07

Totale FONDO ANNO 2012 da ripartire euro 5.078,04

UTILIZZO DEL FONDO

RISORSE STABILI

Progressioni orizzontali	euro	0,00
Indennità di rischio	euro	316,15

RISORSE VARIABILI

Produttività / progetti	euro	
Indennità particolari responsabilità art. 17 lett. f)	euro	
Indennità maneggio valori	euro	581,76
Indennità specifiche responsabilità	euro	300,00
Indennità maggiorazione oraria festiva	euro	752,96

TOTALE euro 5.078,04





FONDO ANNO 2013
SCHEMA COSTITUTIVA FONDO

FONDO STABILE

- Fondo 2003 (art. 31 c. 1 CCNL 2-1-2004)	euro	12.221,44	
- Incremento 0,62% Monte salari 2001 (art. 32 c.1)	euro	1.353,39	
- Incremento 0,50% Monte salari 2001 (art. 32 c. 2)	euro	1.091,44	
- Recupero progressioni, RIA e ind. comparto personale cessato, trasferito o verticalizzato incremento 0,5% monte salari 2003 (Art.4 c.1 CCNL 2004/2005)	euro	7.665,20	
- incremento 0,6% monte salari anno 2005 (Art.8 c.2 CCNL 2006/2007)	euro	1.129,44	
	euro	1.293,37	
Fondo stabile			euro 24.754,28
Decurtazione fondo riduzione personale anno 2012 (art.9 C. 2bis L.122/10)	-euro		1.373,86
Totale fondo stabile			euro 23.380,42

A dedurre:

indennità di comparto 2013	euro	4.161,66	
progressioni periodo anni 2003 + 2009+ 2010 (le precedenti progressioni sono già state detratte Dal fondo 2003)	euro	15.442,82	
Totale Fondo Stabile da ripartire			euro 3.775,94

FONDO DINAMICO

(finalizzato al finanziamento della produttività, di servizi aggiuntivi e di tutte quelle indennità che non hanno carattere di stabilità)

Incremento 0,096% monte salari 2003 (art.4 c.2 lettera b)	euro	677,66	
Risorse art.14 comma 4	euro	48,63	
Risorse art.15 comma 2 CCNL 1-4-99	euro	2.167,99	
Fino a 1,2% monte salari 1997			
FONDO DINAMICO	euro	2.894,28	
Decurtazione fondo dinamico	-		160,63
TOTALE FONDO DINAMICO			2.733,65

TOTALE FONDO ANNO 2013 (stabile+dinamico) euro 26.114,07

Totale FONDO ANNO 2013 da ripartire euro 6.509,59

UTILIZZO DEL FONDO

RISORSE STABILI

Progressioni orizzontali	euro	0,00
Indennità di rischio	euro	360,00

RISORSE VARIABILI

Produttività / progetti	euro	
Indennità particolari responsabilità art. 17 lett. f)	euro	
Indennità maneggio valori	euro	590,00
Indennità specifiche responsabilità	euro	300,00
Indennità maggiorazione oraria festiva	euro	750,00

TOTALE euro 6.509,59

(Allegato B)
COMUNE DI ORMEA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____

Valutazione come da accordo decentrato del

Dipendente - Categoria di appartenenza _____

Profilo professionale __ Istruttore Direttivo

CRITERI E PESI

(quotazioni massime attribuibili a ciascun elemento di valutazione)

Per l'erogazione del trattamento economico accessorio anno _____ sulla base del raggiungimento degli obiettivi approvati dalla Giunta Comunale.

ELEMENTI DI GIUDIZIO	Cat.:	A	B1	B3	C	D
1- Prestazioni rese		20	20	15	15	5
2-Risultati ottenuti		15	15	15	10	5
3-Impegno		25	20	15	10	10
4-Qualità prestazione individuale		20	20	15	15	15
5-Esperienza acquisita (anzianità)		5	5	5	5	5
6-Diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza		5	10	10	10	15
7-Gradi di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi		5	5	15	15	20
8-Iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro		5	5	10	20	25

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

punti

1- Prestazioni rese	
2-Risultati ottenuti	
3-Impegno	
4-Qualità prestazione individuale	
5-Esperienza acquisita (anzianità)	
6-Diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza	
7-Gradi di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi	
8-Iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro	
TOTALE	

A seguito della suelencata valutazione il dipendente

Risulta _____ meritevole ai fini della corresponsione del trattamento economico accessorio anno _____
 Il Responsabile del Servizio

Per presa visione: 1 dipendente _____

Addi, _____






L'insorgere di eventuali contestazioni, sarà oggetto di esame congiunto per individuare possibilmente soluzioni condivise, anche con l'ausilio dell'apposita commissione bilaterale che verrà costituita.

Letto, confermato e sottoscritto


Per la parte pubblica





Per le RSU

ASSENTE PER MALATTIA

Organizzazioni Sindacali

~~FP-OSL~~ 

FP-CCIL 



Alla delegazione di parte pubblica

Comune di Ormea

A tutti i Dipendenti


OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi decentrati anni 2011-2012-2013.

Con la presente la sottoscritta LANFRANCO Rosella, dipendente e Rappresentante dei lavoratori (RSU) del Comune di Ormea (CN), assente per malattia, al fine di non penalizzare i colleghi che da mesi sono in attesa degli emolumenti inerenti i contratti decentrati, esprime il proprio assenso affinché le organizzazioni sindacali ed i dipendenti possano sottoscrivere gli accordi in oggetto.

Distinti saluti.

Ormea li 14/02/2014

LANFRANCO Rosella



Spett.le Comune di Ormea

Alla Delegazione di Parte Pubblica

OGGETTO: Sottoscrizione accordi decentrati anni 2011-2012 e 2013.

Con la presente, la Segreteria CISL Fp di Cuneo, in riferimento alla vostra nota protocollo n. 2014/P 40741 del 14.02.2014, comunica che non vi è nulla di ostativo alla sottoscrizione del contratto decentrato così come autorizzato dalla RSU del comune di Ormea.

Pertanto si auspica un immediato incontro al fine di non pregiudicare e/o danneggiare ulteriormente i lavoratori interessati a beneficiare delle risorse del fondo accessorio e nel contempo si richiede l'immediata apertura del tavolo di contrattazione del tavolo 2014 possibilmente nella stessa giornata dell'incontro di cui sopra.

Sicuri di un riscontro immediato della presente, si porgono cordiali saluti.

Cuneo, li 20.02.2014

Per la CISL Fp Cuneo
GIORDANENGO Silvio